

ASSOCIAZIONE A.I.P.A. O.D.V.

VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 17 SETTEMBRE 2022

Il 17 settembre 2022 alle ore dieci in Tirano presso la struttura comunale in Largo dell'Emigrante, si sono riuniti i Soci, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Modifica dello Statuto sociale all'art. 13 e 19 per adeguamento normativo a seguito richiesta del RUNTS del 12/8/2022

L'assemblea è presieduta dal Presidente Corvi Guglielmo nato a Tirano il 10/02/1951 ed ivi residente in Via Vecchio Mulino, il quale nomina Segretario verbalizzante Ciresa Giuseppe nato a Tirano il 12 agosto 1951

Sono presenti o rappresentati per delega n. 30 Soci.

Il Presidente, previa verifica ed identificazione dei Soci presenti o rappresentati per delega, dichiara l'assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Preso atto che la presente assemblea in seduta ordinaria, il giorno 1/6/2019 ha approvato le modifiche nell'ambito dell'adeguamento al Codice del Terzo Settore, D.Lgs. 117/2017, ai sensi dell'art. 101, comma 2.

Preso atto della comunicazione pervenuta dalla Provincia di Sondrio del 10 agosto 2022 con la richiesta di integrazioni per l'iscrizione presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

L'Assemblea delibera

- di adeguare lo statuto alla suddetta richiesta negli articoli dello statuto:
- Art 3 Attività d'interesse generale
- Art 4 - 5 - 6 Soci ammissione, esclusione, diritti e doveri
- Art 10 Assemblea straordinaria
- Art 11 Funzionamento Consiglio Direttivo.
- Art 16 Scritture contabili
- Art 18 divieto distribuzione utili



La registrazione del presente atto e dello statuto allegato è esente da imposta di bollo e di registro ai sensi del D.Leg. 117/2017 Art 82 comma 3 e 5

L'assemblea approva all'unanimità lo statuto così modificato e conferisce mandato al presidente di registrarlo e darne comunicazione alla Provincia al fine di consolidare la trasmigrazione per l'iscrizione al RUNTS come richiesto.

Non essendovi altro da deliberare il Presidente chiude la seduta alle xx,00 dello stesso giorno previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente _____CORVI GUGLIELMO_____

Il Segretario _____CIRESA GIUSEPPE_____

Giulio Corvi
flume

Allegato statuto modificato

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Sondrio
UFFICIO TERRITORIALE DI SONDRIO
Num. 1053 Serie 3 del 30 SET. 2022
Esatto € ESENTE

IL FUNZIONARIO
Marta Assunta Calarota



Allegato n. 1
All'atto reg. II 30 SET 2022
Num 1053 serie 3

STATUTO

Associazione Italiana Pazienti Anticoagulati O.D.V.

Costituita in forma di organizzazione di volontariato ai sensi del L.G.S. 117/2017

Art 1

E' costituita l'associazione denominata Associazione Italiana Pazienti Anticoagulati ODV (organizzazione di volontariato) in acronimo A.I.P.A ODV. L'associazione è un ente del terzo settore ed è disciplinata dal presente statuto ed agisce in conformità del L.G.S. 117/2017, il permesso di costituzione è dato dalla FEDER A.I.P.A. nazionale la quale concede in concessione il logo mano aperta con goccia di sangue circondata da 12 stelline

Art 2 l'associazione ha sede legale in Sondalo c/o Presidio Ospedaliero AST Via Zubiani 33, la stessa può istituire, sopprimere o trasferire sedi secondarie.

Art 3 L'associazione non ha scopi di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel settore dell'assistenza socio sanitaria, essa si propone come scopo istituzionale di identificare, a seguito di contatti ed incontri tra i soci, i problemi di tipo generale, impatto che la loro particolare situazione, medica e psicologica, ha sulle realtà di ogni giorno.

L'associazione, nel proseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale attività di interesse generale, di cui all'art.5 comma 1 del D.Lgs 117/2017, nello specifico riconducibile alle lettere:

lettera a) interventi e servizi sociali ai sensi dell' articolo 1, commi 1 e 2 della legge 8 novembre 2000, n 328 e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992 n 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112 e successive modificazioni;

lettera u beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n 166 e successive modifiche, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

per realizzare le finalità di cui sopra potrà

programmare e realizzare iniziative di vario tipo che abbiano funzione educativa permanente, di sensibilizzazione, tale da consentire il miglioramento della assistenza;

fare proprie le istanze provenienti dagli associati in modo da ottenere maggiore forza contrattuale, per la difesa dei loro interessi, nei rapporti con le strutture amministrative e sanitarie; stabilire relazioni scientifiche con analoghe associazioni,

italiane e straniere, promuovendo incontri di formazione riguardanti la ricerca in questo settore ed altri a questo collegabili;

ricercare le risorse finanziarie, sia pubbliche che private, per la copertura dei costi di esercizio dell'attività, tutto nella massima trasparenza e sensibilità;

recapitare ai pazienti la terapia prescritta dal centro ematologico TAO del presidio sanitario di Sondalo in via telematica, fax, o altro mezzo,

distribuire opuscoli e depliant su tipi di alimentazione adeguata alla terapia anticoagulante, interferenze farmacologiche, elenco centri di sorveglianza medica ubicati nel territorio nazionale, consigli per le problematiche per eventuali interventi chirurgici ed odontoiatrici, su suggerimento dei medici;

acquistare attrezzatura sanitaria con la conseguente donazione sia alla azienda ospedaliera che a privati;

contribuire con aiuti finanziari rivolti a pazienti particolarmente bisognosi;

organizzare eventi e manifestazioni pubbliche rivolte alla prevenzione sanitaria.

E' fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra citate.

L'associazione, come previsto dal lgs 117/20177, svolge in via esclusiva le suddette iniziative a favore di terzi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti.

Art 4)

1 possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono gli ideali.

2 Il numero degli associati è illimitato, ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

3 L'ammissione alla associazione è deliberata dal consiglio direttivo, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto il consiglio direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato.

L'interessato, ricevuta la documentazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

4 I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota associativa.

5 La quota associativa è annuale, non trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito dal direttivo/ dall'Assemblea.

6 L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.

7 Ciascun associato ha diritto:



di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;

di essere informato sulle attività promosse dall'associazione e controllarne l'andamento,

di partecipare alle attività promosse dall'associazione;

di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;

di recedere in qualsiasi momento;

di esaminarne i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del consiglio direttivo.

5 Ciascun associato ha il dovere di:

rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti e, quanto deliberato dagli organi sociali;

attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;

versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dal consiglio direttivo/dall'Assemblea.

6 La qualità di socio si perde in caso di recesso, scioglimento o esclusione. L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione al consiglio direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme versate all'associazione.

7 L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dello statuto o dalle decisioni deliberate dagli organi sociali può essere escluso dall'associazione stessa.

8 La perdita di associato è deliberata dal consiglio direttivo.

9 La delibera del consiglio direttivo che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro 30 (trenta) giorni da tale comunicazione, può ricorrere o all'Assemblea degli associati. L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

Art 5

L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà; le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario; ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e nelle condizioni definite nell'apposito regolamento predisposto dal consiglio direttivo ed approvato in sede assembleare, le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro

subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.



Art 6

gli organi dell'associazione sono:

L'assemblea dei soci,

il consiglio direttivo,

il presidente,

il segretario,

il tesoriere.

Art 7

COMPETENZE. L'Assemblea ordinaria ha il compito di eleggere e revocare i componenti del consiglio direttivo scegliendoli tra i propri associati, approvare il programma di attività ed il preventivo economico per l'anno successivo, approvare il bilancio d'esercizio e la relativa relazione di missione, deliberare in merito alle responsabilità dei componenti del consiglio direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto ed alla legge, verificare i provvedimenti di competenza dell'assemblea adottati dal consiglio direttivo di urgenza, approvare eventuali regolamenti interni predisposti dal consiglio direttivo, deliberare l'ammontare della quota associativa, deliberare su altri oggetti attribuiti dalla legge e dall'atto costitutivo.

Art 8

L'ASSEMBLEA ORDINARIA è costituita regolarmente, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati.

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA

L'assemblea ordinaria è convocata dal presidente in via ordinaria almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio al 31 dicembre dell'anno precedente, per l'approvazione del bilancio, del preventivo, e varie ed eventuali, potrà essere fatta in qualsiasi sede purché in Italia e con avviso scritto ai soci.

L'assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.

L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA ha il compito di deliberare sulle modificazioni dello statuto e sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.



Fatto salvo per quanto previsto in caso di scioglimento in cui l'assemblea delibera con i tre quarti dei soci iscritti nell'apposito libro soci, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi iscritti nell'apposito libro ed il voto favorevole dei 3 quarti dei presenti.

I componenti del consiglio direttivo non hanno diritto di voto sulle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta ed in quelle che riguardano la loro responsabilità.

Gli associati che abbiano un conflitto di interessi con quello dell'associazione devono astenersi dalle relative deliberazioni.

Di ogni riunione assembleare viene redatto un verbale che, sottoscritto dal presidente e dal segretario, è conservato presso la sede dell'associazione per la libera visione di tutti, soci e non soci. Le decisioni dell'assemblea sono impegnative per tutti i soci.

Art 9

CONSIGLIO DIRETTIVO

Il consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione. Il potere di rappresentanza attribuita agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili a terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Esso opera in attuazione degli indirizzi statuari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

I componenti del consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di 3 (tre) esercizi e possono essere rieletti.

Il consiglio direttivo ha il compito di compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;

deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;

amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;

proporre, all'interno della bozza del bilancio preventivo, l'ammontare della quota associativa annuale,

predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio consuntivo nonché la relazione sulle attività svolte;

determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività ed autorizzando la spesa;

adempiere alla tenuta ed alla conservazione delle scritture contabili;



accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;

proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;

Il consiglio direttivo è validamente costituito quando la maggioranza dei componenti è presente. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza del consiglio stesso qualora i siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del consiglio direttivo per tre volte consecutive. Il consiglio direttivo può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi(2/3) degli associati.

Il consiglio direttivo provvede alla sostituzione dei componenti decaduti o dimessi attraverso la nomina del primo tra i non eletti, e degli eventuali successivi secondo l'ordine delle preferenze ricevute, e, se non è possibile, il presidente convoca L'Assemblea per la nomina dei nuovi componenti. I Componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Art 10

IL PRESIDENTE

Il presidente nomina il vicepresidente tra i membri del consiglio, oltre alla nomina del segretario ed il cassiere, ha la firma e la rappresentanza legale dell'associazione, da esecuzione alle delibere consiliari, può aprire o chiudere conti bancari o postali, eseguire incassi ed accettazione di donazioni di ogni natura da Pubbliche Amministrazioni o Enti Privati, effettuare operazioni bancarie o postali, in assenza del presidente tutte le funzioni sono svolte dal vicepresidente che opera per conto del legale rappresentante.

Art 11

IL SEGRETARIO

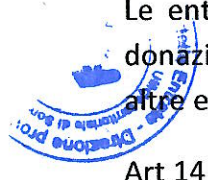
Il segretario verbalizza e sottoscrive le riunioni assembleari del consiglio direttivo, garantisce la libera visione dei libri sociali e di ogni verbale redatto.

Art 12

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali: il registro degli associati, quello delle adunanze e delibere dell'Assemblea nonché quello del consiglio direttivo oltre al libro dei volontari che svolgono attività di volontariato.

Art 13

RISORSE ECONOMICHE



Le entrate dell'associazione sono rappresentate da: quote sociali, contributi pubblici e privati, donazioni o lasciti testamentari, fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, altre entrate espressamente previste dalla legge.

Art 14

DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell art. 8 comma 2 D.Lgs 117/2017.

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi ed ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art 15

SCRITTURE CONTABILI

1 L'esercizio sociale inizia il primo gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.

2 Il bilancio consuntivo e la relazione sulle attività svolte, nella quale si deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse se svolte, sono predisposti dal consiglio direttivo e deve essere approvato dall'Assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

3 Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità de Decret Ministeriale di cui all'art. 13 comma 3 del D.Lgs 117/2017.

Art 16

ASSICURAZIONE DEI VOLONTARI

Chi presta attività di volontariato deve essere assicurato per malattia, infortunio e responsabilità civile.

Art 17

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto e, qualora attivato, previo parere dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art: 45 comma 1 del D.Lgs 117/2017 e, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro ente del terzo settore individuato dall'Assemblea che nomina il liquidatore; nel caso in cui non venga individuato l'ente destinatario, il liquidatore provvederà a devolvere il patrimonio residuo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art 9 comma 1 del D.Lgs 117/2017.

Pee quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle norme vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico

IL PRESIDENTE CONSIGLIO GIOIELLO
[Signature]

IL SEGRETARIO
[Signature]

